

FAQ N. 2

Quesito 1:

In merito al criterio di valutazione n.1 della Tabella dei criteri e subcriteri di valutazione a pag. 33 del Disciplinare di gara, si ravvisa la presenza di un'incongruenza tra le certificazioni indicate nella tabella di pagina 33 e la descrizione delle modalità di attribuzione del punteggio a pagine 37. Si chiede conferma che ove è indicato a pagina 37 "certificazione UNI ISO 18000" sia presente un refuso e l'indicazione corretta sia "UNI ISO 45000". Relativamente al criterio 1.3 si chiede di verificare che non sia presente un refuso in quanto la certificazione EMAS ha oggetto analogo alla ISO 14000, già valutata al criterio 1.1.

Risposta 1: Si conferma che l'indicazione corretta è UNI EN 45000.

Invece le due certificazioni EMAS e ISO 14000 sono confermate.

Quesito 2:

Relativamente ai proventi da cessione imballaggi, si chiede conferma che tutti i proventi da cessione di materiali e/o filiera sono lasciati all'Appaltatore a parziale compenso del servizio svolto come da art.42 di CSA.

Risposta 2: si rimanda alla risposta 5.1 dei precedenti quesiti

Quesito 3:

In merito agli articoli:

art. 63 Noleggio Motospazzatrice

art. 52 Pulizia Area manifestazioni/mercati

Si chiede conferma che l'indicazione relativa al trasporto a impianto di conferimento alternativo alla piattaforma di Porlezza "altro impianto indicato dall'Amministrazione Comunale, che si trovi a una distanza di km 100 (solo andata) misurati convenzionalmente dal municipio di Porlezza" costituisca un refuso in quanto il canone previsto per questo servizio non può assolutamente coprire il costo di trasporto a un impianto distante fino a 100 km dal comune di Porlezza. Si chiede conferma che in caso di trasporto del materiale raccolto ad impianto alternativo alla piattaforma di Porlezza verrà sempre riconosciuto il prezzo unitario per km per tonnellata di rifiuto trasportato indicato all'art.49.

Risposta 3: Si conferma quanto contenuto negli articoli 63 e 52 del Capitolato speciale d'appalto

Quesito 4:

In merito all'articolo: art. 51 "Raccolta porta a porta di rifiuti vegetali" si chiede conferma che l'indicazione relativa al trasporto a impianto di conferimento alternativo alla piattaforma di Porlezza "altro impianto indicato dall'Amministrazione Comunale, che si trovi a una distanza di km 80 (solo andata) misurati convenzionalmente dal municipio di Porlezza" costituisca un refuso in quanto il canone previsto per questo servizio non può assolutamente coprire il costo di trasporto a un impianto distante fino a 80 km dal comune di Porlezza. Si chiede conferma che in caso di trasporto del materiale raccolto ad impianto alternativo alla piattaforma di Porlezza verrà sempre riconosciuto il prezzo unitario per km per tonnellata indicato all'art.49.

RISPOSTA 4) Si conferma quanto contenuto nell'articolo 51 del Capitolato speciale d'appalto

Quesito 5:

In merito agli articoli 54 e 65, che riguardano servizi di raccolta e smaltimento amianto facoltativi e accessori rispetto all'oggetto dell'appalto, per il quali l'appaltatore non deve possedere i requisiti specifici ma può ricorrere a subcontratto o subappalto, dal momento che i prezzi unitari indicati per questi servizi non risultano in linea con i prezzi unitari di mercato, soprattutto considerato che gli interventi possono essere richiesti anche per piccole quantità, per ritiri in luoghi non agevoli e per materiale frammentato, al fine di garantire la massima partecipazione al bando di gara anche da parte di aziende che non eseguono internamente questo tipo di servizi, si chiede conferma che tali prezzi siano revisionabili nel corso dell'appalto a seguito di apposita istruttoria sulla base di accurata indagine degli effettivi prezzi di mercato.

Risposta 5: Le modalità di revisione prezzi ammesse sono quelle indicate nell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto

Quesito 6:

Buongiorno, a seguito della vostra risposta n. 4) ai nostri chiarimenti si chiede cortesemente di confermare che le certificazioni ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e EMAS, non siano conteggiate nelle 40 pagine della relazione tecnica di cui alla procedura in oggetto.
Grazie per il cortese riscontro.

Risposta 6: Si conferma che le certificazioni di qualità allegate, in quanto documenti a comprova delle dichiarazioni inserite nella relazione tecnica, non verranno conteggiate nelle 40 pagine.